

**532<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale PC N.532, punto 5 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.633  
PROMOZIONE DELLA TOLLERANZA E DELLA LIBERTÀ DEI  
MEZZI DI INFORMAZIONE IN INTERNET**

Il Consiglio permanente,

riaffermando gli impegni assunti alla Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht volti a combattere i crimini ispirati dall'odio, che possono essere alimentati da propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet ,

riaffermando l'importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet,

richiamando gli impegni di raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili relative ai crimini ispirati dall'odio motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo e da relativi atti di discriminazione e intolleranza, di riferire tali informazioni tramite rapporti periodici all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e mettere a disposizione del pubblico tali informazioni, come contenuto nelle decisioni del Consiglio permanente sulla lotta all'antisemitismo (PC.DEC/607) e sulla tolleranza e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione (PC.DEC/621),

sottolineando l'importanza di promuovere la tolleranza, il rispetto, il dialogo e la comprensione reciproci, anche attraverso i mezzi d'informazione e Internet nell'ambito di strategie basate su una molteplicità di misure,

decide che:

1. gli Stati partecipanti dovranno intraprendere azioni al fine di assicurare che Internet rimanga un foro pubblico e aperto di libertà di opinione ed espressione, come contemplato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di promuovere l'accesso a Internet sia nelle case che nelle scuole;
2. gli Stati partecipanti dovranno indagare e, ove applicabile, perseguire pienamente atti di violenza e minacce criminali di violenza in Internet, motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri relativi pregiudizi;

3. gli Stati partecipanti dovranno addestrare agenti delle forze dell'ordine e avvocati sui modi di affrontare i crimini motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi in Internet e dovranno condividere informazioni sui programmi di formazione con esiti positivi quale parte dello scambio di migliori prassi;
4. il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione continuerà a svolgere un ruolo attivo nella promozione della libertà di espressione e dell'accesso a Internet e continuerà a osservare pertinenti sviluppi in tutti gli Stati partecipanti. Ciò comprenderà il preallarme qualora leggi o altre misure che vietano la libertà di parola per motivi di razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati siano applicate in modo discriminatorio o selettivo per ragioni politiche che possono pregiudicare la manifestazione di opinioni e pareri alternativi;
5. gli Stati partecipanti dovranno valutare l'efficacia delle leggi e di altre misure che regolamentano i contenuti di Internet, con particolare riguardo al loro effetto sul tasso di crimini motivati da razzismo, xenofobia e antisemitismo;
6. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare e sostenere analiticamente studi rigorosi sulla possibile relazione fra discorsi ispirati dal razzismo, dalla xenofobia e dall'antisemitismo in Internet e la commissione di crimini motivati da razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati;
7. l'OSCE promuoverà scambi volti a individuare approcci efficaci per affrontare la questione della propaganda basata sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo in Internet senza pregiudizio per la libertà di informazione ed espressione. L'OSCE creerà opportunità, anche durante la Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana, volte a promuovere la condivisione di migliori prassi;
8. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare l'istituzione di programmi educativi per bambini e giovani relativi a manifestazioni di razzismo, xenofobia, antisemitismo o altri pregiudizi correlati in cui essi possono imbattersi in Internet. Gli Stati partecipanti e i gestori di servizi Internet dovranno inoltre, come appropriato, intraprendere iniziative per informare i genitori sull'ampia gamma di software-filtro disponibili che consentono loro di esercitare un maggiore controllo sull'utilizzo di Internet da parte dei loro figli. Materiali su validi programmi d'insegnamento e software-filtro dovranno essere distribuiti quale parte dello scambio di migliori prassi;
9. gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare continui e ulteriori sforzi da parte delle ONG volti a monitorare Internet in merito a contenuti razzisti, xenofobi e antisemiti, nonché tutte le iniziative delle ONG intese a condividere e rendere pubblici i loro risultati.

PC.DEC/633  
11 novembre 2004  
Allegato

ITALIANO  
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL  
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI  
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

della Delegazione della Turchia:

“Desidero sottolineare che la Turchia si unisce al consenso sulla decisione in merito a “Promozione della tolleranza e della libertà dei mezzi di informazione in Internet” a condizione che le misure previste da tale decisione vengano attuate nei limiti della disponibilità di mezzi e risorse degli Stati partecipanti.

Chiedo che la presente dichiarazione interpretativa venga allegata al giornale odierno.”